QUESITI IN MATERIA DI ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

1. ***Domanda: agli esperti contabili spetta il diritto di elettorato attivo per le elezioni del Consiglio dell'Ordine territoriale?***
   Agli Esperti contabili spetta il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Collegio dei Revisori/Revisore Unico?

Con riferimento all'elezione del Consiglio dell'Ordine, va evidenziato che alla data del 15-16 novembre 2012 nessun esperto contabile avrà maturato l'anzianità quinquennale che consente il diritto di elettorato passivo, in quanto le iscrizioni di tali professionisti nella sezione B dell'albo sono avvenute solo a decorrere dal 2008. Conseguentemente, mancando la possibilità di eleggere anche un solo rappresentante, nessun esperto contabile potrà essere chiamato ad esprimere il proprio voto.
Con riferimento all'elezione del collegio dei revisori/revisore unico, va evidenziato che ai fini dell'elettorato passivo non è richiesta alcuna anzianità di iscrizione. Deve ritenersi pertanto che gli esperti contabili, iscritti anche nel registro dei revisori legali, godano dell'elettorato passivo. Allo stesso tempo a tutti gli esperti contabili, che non siano sospesi o iscritti nell'elenco speciale, deve essere riconosciuto l'elettorato attivo. Ne consegue che gli esperti contabili dovranno essere convocati esclusivamente per l'elezione del collegio dei revisori/revisore unico.

2. ***Domanda: al fine della determinazione del numero dei seggi da assegnare ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti occorre tener conto anche degli iscritti nell'elenco speciale?***

Per la determinazione del numero dei seggi da assegnare ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti occorre tener conto anche degli iscritti nell'elenco speciale, così come già effettuato nel 2007 dal Ministro della Giustizia.

3. ***Domanda: come si procede ad identificare il numero di professionisti che compongono il Consiglio dell'Ordine? E successivamente come si procedere a ripartire il numero di seggi fra la componente dottori commercialisti e la componente ragionieri commercialisti?***

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 139/2005 il numero dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato avendo riguardo al numero degli iscritti all'albo alla "data di convocazione dell'assemblea elettorale".
Il numero degli iscritti all'albo sarà dato dal totale del numero

- dei dottori commercialisti iscritti all'albo e all'elenco speciale
- dei ragionieri commercialisti iscritti all'albo e all'elenco speciale
- degli esperti contabili iscritti all'albo e all'elenco speciale.

Ai fini della determinazione dei componenti il consiglio dell'ordine si ha riguardo al numero di iscritti alla data di convocazione dell'assemblea elettorale (art. 9, comma 2, D.Lgs. 139/2005) e non alla data della delibera del Consiglio Nazionale con cui è stata fissata la data delle elezioni degli ordini locali.
Dopo aver determinato il numero di componenti il Consiglio dell'Ordine si dovranno calcolare i seggi spettanti alla componente dottori commercialisti e alla componente ragionieri commercialisti.
Per poter effettuare tale ripartizione occorrerà prendere a riferimento il numero

- dei dottori commercialisti iscritti all'albo e all'elenco speciale alla data del 2 agosto 2012 (data della delibera del CN con cui è stata fissata la data delle elezioni);
- dei ragionieri commercialisti iscritti all'albo e all'elenco speciale alla data del 2 agosto 2012.

Pertanto per individuare il numero di componenti del consiglio dell'ordine e per procedere alla ripartizione dei seggi, il Presidente del Consiglio dell'ordine avrà bisogno di dati diversi riferiti, non solo a due distinti momenti temporali, ma anche a diverse categorie di professionisti (gli esperti contabili iscritti nell'albo e nell'elenco speciale alla data di convocazione dell'assemblea elettorale sono presi in considerazione solo per determinare il numero di componenti il Consiglio dell'Ordine).

La convocazione dell'assemblea elettorale può avvenire anche prima del 22 settembre 2012, qualora tutti i professionisti di cui all'art. 5, comma 4 del regolamento elettorale abbiano esercitato il diritto d'opzione prima dello spirare del termine (21 settembre 2012).

La disposizione dell'art. 2, comma 3, reg. elettorale, non può trovare applicazione, in quanto, come evidenziato in precedenza, la determinazione del numero dei componenti il consiglio dell'ordine e la determinazione della ripartizione dei seggi potrà avvenire solo alla data di convocazione dell'assemblea.

4. ***Domanda: Qual è l'ultima data utile per poter effettuare la convocazione elettorale, qualora la stessa avvenga almeno 45 giorni prima della data fissa fissata per l'assemblea elettorale?***

L'ultimo giorno utile per effettuare la convocazione dell'assemblea elettorale è il 30 settembre 2012.

5. ***Domanda: Qual è l'ultima data utile per poter effettuare il deposito delle liste, qualora questo debba avvenire almeno 30 giorni prima della data fissa fissata per l'assemblea elettorale?***

L'ultimo giorno utile per effettuare il deposito delle liste è il 15 ottobre 2012.

6. ***Domanda: considerato che il diritto di opzione di cui all'art. 5, comma 4 del Regolamento elettorale può essere esercitato sino al 21 settembre 2012 e che, qualora la convocazione dell'assemblea elettorale dovesse avvenire mediante la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale, per due giorni lavorativi di settimane diverse, il termine ultimo per effettuare la prima delle due convocazioni dovrebbe essere individuato nel 22 settembre 2012, il Consiglio dell'Ordine che delibera sulla convocazione dell'assemblea elettorale può essere convocato prima del 21 settembre 2012, o lo stesso 21 settembre 2012?***

La convocazione dell'assemblea elettorale può avvenire anche prima del 22 settembre 2012, qualora tutti i professionisti di cui all'art. 5, comma 4 del regolamento elettorale abbiano esercitato il diritto d'opzione prima dello spirare del termine (21 settembre 2012).
La convocazione dell'assemblea elettorale è atto del Presidente del Consiglio dell'Ordine. È necessaria una preventiva delibera del Consiglio dell'Ordine solo per decidere se
- avvalersi del voto per corrispondenza;
- costituire seggi aggiuntivi ai sensi dell'art. 13, reg. elettorale.

7. ***Domanda: il diritto di opzione di cui all'art. 5, comma 4 del regolamento elettorale deve essere espresso per iscritto e utilizzando una specifica modalità di comunicazione?***

Il diritto d'opzione va esercitato con un'apposita comunicazione indirizzata all'Ordine territoriale. Tale comunicazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo.

8. ***Domanda: La "minore anzianità media dei candidati" indicata nell'art. 12, comma 12 del regolamento elettorale, deve essere intesa con riferimento all'anzianità di iscrizione nell'albo, o all'anzianità anagrafica?***

La "minore anzianità media dei candidati" va valutata in relazione all'anzianità anagrafica dei candidati.

9. ***Domanda: qualora il consigliere segretario sia candidato alle elezioni, il voto per corrispondenza di cui all'art. 14 del regolamento elettorale può avvenire nelle mani di un altro Consigliere dell'Ordine o di un altro soggetto indicato dal Consiglio nell'Ordine nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale?***

L'utilizzo del voto per corrispondenza richiede l'adozione di una apposita delibera del Consiglio dell'Ordine da assumere prima che il Presidente dell'Ordine proceda alla convocazione elettorale.

Il Consigliere Segretario candidato può esercitare le funzioni indicate nell'art. 14 del regolamento elettorale, in quanto egli si limitata a ricevere, presso la sede dell'Ordine, la scheda votata, debitamente piegata, e a conservarla sigillata sino all'apertura delle operazioni elettorali.
Il Consigliere Segretario, nella fase di espressione del voto per corrispondenza non è chiamato ad effettuare nessuna valutazione sulla validità del voto espresso, come invece, potrebbe accadere presso il seggio elettorale in sede di scrutinio.

10. ***Domanda: il segretario può delegare ad altri Consiglieri non candidati la sua funzione di raccolta del voto per corrispondenza?***

Si esclude che il Consigliere Segretario possa delegare ad altri componenti del Consiglio le attività attribuitegli dall'art. 12 del regolamento elettorale.
Solo qualora gravi motivi impedissero al Consigliere Segretario di essere presente presso la sede dell'Ordine nei giorni indicati nella convocazione elettorale, si potrebbe procedere alla sua sostituzione con il Consigliere più giovane d'età, ai sensi dell'art. 10, comma 5, D.Lgs. 139/2005.

11. ***Domanda: qualora il consiglio dell'ordine decida di avvalersi del voto per corrispondenza da esercitarsi presso lo studio di un notaio, ciascun iscritto può decidere liberamente presso quale notaio recarsi per esprimere il suo voto? Ovvero il notaio presso il quale recarsi deve essere indicato dal Consiglio dell'Ordine nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale?***

Qualora il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato che il voto per corrispondenza può essere espresso anche presso lo studio di un notaio, l'individuazione del notaio presso il quale esprimere il voto è rimessa esclusivamente all'elettore.

12. **Domanda: in caso di voto per corrispondenza presso lo studio di un notaio, il ritiro della scheda elettorale deve essere effettuato personalmente dall'iscritto non essendo ammessa alcuna delega e/o procura notarile per detto ritiro?**

Il ritiro della scheda può essere effettuato esclusivamente dall'elettore.

13. ***Domanda: al fine di avere certezza della regolarità delle sottoscrizioni delle liste, ad integrazione di quanto previsto nel regolamento elettorale il Consiglio dell'Ordine può prevedere che la sottoscrizione della lista avvenga presso un notaio?***

Il Consiglio dell'Ordine locale non può prevedere modalità di sottoscrizione delle liste elettorali diverse da quelle indicate nel Regolamento elettorale. La competenza a disciplinare le operazioni elettorali è rimessa dall'ordinamento professionale (art. 29, comma 1, lettere l) e p), D.Lgs. 139/2005) esclusivamente al Consiglio Nazionale.

14. ***Domanda: Il numero dei sottoscrittori delle liste, indicati nell'art. 8, comma 1, lettere da a) a d) del regolamento elettorale, sono riferiti al numero totale di iscritti all'albo e all'elenco tenuto dall'ordine o occorre considerare separatamente gli iscritti con il titolo di dottore commercialista e gli iscritti con il titolo di ragioniere commercialista? Le liste dei dottori commercialisti possono essere sottoscritte anche da ragionieri commercialisti, e viceversa?***

Le liste dei dottori commercialisti devono essere sottoscritte da iscritti all'albo con il titolo di dottore commercialista mentre le liste dei ragionieri commercialisti dovranno essere sottoscritte da iscritti all'albo con il titolo di ragioniere commercialista: le elezioni sono assolutamente separate e l'eventuale collegamento fra le liste ha rilievo solo per il conteggio finale dei voti. Ogni iscritto quindi può sottoscrivere la lista sulla base del titolo posseduto.
I numeri indicati nell'art. 8, comma 1, lettere da a) a d), sono riferiti al numero di iscritti di ciascuna componente professionale. Pertanto, a titolo di esempio, se il numero totale di iscritti nell'albo e nell'elenco tenuto dall'ordine territoriale è pari a 2000 e gli iscritti sono così ripartiti:

- numero di iscritti all'albo e nell'elenco con il titolo di dottore commercialista è pari a 1500
- numero di iscritti all'albo e nell'elenco con il titolo di ragioniere commercialista è pari a 500

le liste dei

- dottori commercialisti dovranno essere sottoscritte da 50 dottori commercialisti non candidati e non iscritti nell'elenco speciale
- ragionieri commercialisti dovranno essere sottoscritte da 30 ragionieri commercialisti non candidati e non iscritti nell'elenco speciale

15. Domanda: L'ultimo periodo dell'art. 8, comma 8, regol. elettorale, prevede che "negli ordini con un numero di iscritti inferiore a 100, il numero di sottoscrittori è pari ad almeno il 10% degli iscritti". Tale regola trova applicazione quando il numero totale degli iscritti all'albo (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili) è inferiore a 100, o quando, analogamente alle altre ipotesi previste nella citata disposizione regolamentare il numero della singola componente (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti) è inferiore a 100 unità?

Tale disposizione, così come le altre contenute nel comma 1 dell'art. 8, reg. elettorale, va riferita alle singole componenti professionali. Ne consegue che nel caso in cui all'albo siano iscritti

- un numero di dottori commercialisti inferiore a 100, la lista dovrà essere sottoscritta da un numero di dottori commercialisti, non candidati e non iscritti nell'elenco speciale, pari al 10% degli iscritti all'albo e all'elenco con il titolo di dottore commercialista;
- un numero di ragionieri commercialisti inferiore a 100, la lista dovrà essere sottoscritta da un numero di ragionieri commercialisti, non candidati e non iscritti nell'elenco speciale, pari al 10% degli iscritti all'albo e all'elenco con il titolo di ragioniere commercialista.

16. Domanda: le liste elettorali devono essere presentate "almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea elettorale" (art. 3, comma 2, reg. elettorale) o necessariamente entro il "trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale" (art. 9, comma 1, reg. elettorale)?

L'art. 64, comma 8, così come l'art. 21, comma 5, del D.Lgs. 139/2005 prevedono che le liste devono essere depositate "almeno trenta giorni" prima dell'assemblea elettorale. Tali previsioni sono state riprese letteralmente dall'art. 3, comma 2 del regolamento elettorale.

Le citate norme hanno l'obiettivo, da un lato, di assicurare che gli elettori conoscano con un congruo anticipo le liste che parteciperanno alla competizione elettorale, dall'altro, che sia attribuito a tutti i potenziali candidati un ragionevole lasso di tempo per la formazione delle liste e per la raccolta delle sottoscrizioni. Il termine indicato nelle citate disposizioni deve considerarsi perentorio e, pertanto, nella convocazione elettorale, per il deposito delle liste non può essere indicato un termine precedente al 30° giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale.

17. Domanda: Qualora il Presidente dell'Ordine sia Candidato, le sue funzioni nell'ambito del seggio elettorale possono essere svolte dal Vice Presidente, senza che sia necessario nominare tra i presenti il Presidente del seggio elettorale?

In caso di candidatura del Presidente le funzioni sono svolte dal Vice Presidente non candidato.

18. Domanda: Qualora il Presidente dell'Ordine sia Candidato, l'assemblea può ugualmente eleggerlo alla carica di Presidente del seggio?

La norma dell'art. 12, comma 2 è dettata al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni elettorali e pertanto si ritiene che il presidente non possa svolgere la funzione di presidente del seggio elettorale

19. Domanda: si possono nominare più di due scrutatori oltre ai due previsti dal regolamento elettorale?

Il Consiglio dell'Ordine locale non può prevedere forme di composizione del seggio elettorale diverse da quelle indicate nel Regolamento elettorale. La competenza a disciplinare le operazioni elettorali è rimessa dall'ordinamento professionale (art. 29, comma 1, lettere l) e p), D.Lgs. 139/2005) esclusivamente al Consiglio Nazionale.

Nel caso in cui il numero degli iscritti o l'ampiezza della circoscrizione territoriale dell'Ordine lo richieda il Consiglio, con apposita delibera, potrà decidere di istituire uno o più seggi elettorali aggiuntivi.

20. Domanda: qualora nel Consiglio dell'Ordine per la componente dottori commercialisti, o per la componente ragionieri commercialisti, debbano essere eletti anche i consiglieri di minoranza, i voti di lista devono essere attribuiti al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere o solo a quelli che rappresentano la quota di maggioranza?

L'art. 21, comma 9, D.Lgs. 139/2005 prevede che "in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente".

Analogo principio è affermato dall'art. 11, comma 1, reg. elettorale il quale prevede che "nel caso in cui risulta votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei consiglieri da eleggere escluso il presidente/vicepresidente".

Fermo rimanendo che i termini "componenti" e "consiglieri" devono considerarsi sinonimi e che il richiamo al vicepresidente contenuto nel regolamento elettorale è stato inserito per meglio specificare la norma primaria, si ritiene che, nel caso di voto lista, il voto debba essere attribuito a tutti i candidati consiglieri non supplenti.

Si consideri a titolo di esempio un Consiglio dell'Ordine composto da 15 componenti, con i seggi ripartiti nel modo seguente:

- N. 11 seggi attribuiti ai Dottori Commercialisti (di cui 9 da assegnare alla lista di maggioranza e 2 da assegnare alla lista di minoranza);
- N. 4 seggi attribuiti ai Ragionieri Commercialisti 4 (senza alcuna attribuzione di seggi alla lista di minoranza)

In questo esempio le liste della componente Dottori Commercialisti dovranno essere così composte:

1 candidato Presidente
10 candidati effettivi
5 candidati supplenti

In presenza di voti di lista, le preferenze dovranno essere assegnate ai 10 candidati effettivi e non solo ai primi 8.

21. Domanda: cosa si intende per "data di convocazione di assemblea elettorale", la data delle elezioni (15-16 novembre 2012) o la data in cui viene inviata la convocazione dell'assemblea"?

Per data di convocazione dell'assemblea elettorale deve intendersi la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale.

22. Domanda: nel caso in cui un componente del seggio si debba assentare per gravi motivi, quale procedura si deve utilizzare per la sua sostituzione?

Il comma 4 dell'art. 12, reg. elettorale, prevede che per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno tre componenti del seggio. Ne consegue che qualora i gravi motivi non comportino l'assenza permanente del componente del seggio non si dovrà procedere ad alcuna sostituzione. Qualora, invece, i gravi motivi diano luogo all'assenza permanente del componente del seggio la sostituzione avverrà, applicando in via analogica le altre disposizioni presenti nel regolamento elettorale:

- per nomina dell'assemblea se occorre sostituire il Presidente o il Segretario;
- per designazione del Presidente del seggio se occorre sostituire uno dei due scrutatori.

23. Domanda: qualora non vi sia alcuna candidatura o non siano state presentate liste per l'elezione del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori come deve comportarsi l'Ordine?

Le elezioni dell'Ordine si svolgeranno ugualmente e occorrerà procedere alla convocazione di una nuova assemblea elettorale non appena il nuovo Consiglio dell'Ordine si sarà insediato.

24. Domanda: L'assemblea elettorale può essere convocata in concomitanza dell'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo? Il seggio elettorale nel secondo giorno di votazioni può essere costituito in un luogo diverso da quello in cui è stato istituito il primo giorno?

L'assemblea elettorale si svolge con l'osservanza di regole diverse da quelle con cui si svolge quella per l'approvazione del bilancio, si deve escludere pertanto che le due assemblee possano svolgersi in concomitanza.

Il seggio elettorale deve essere costituito nello stesso luogo in tutti e due i giorni delle operazioni elettorali.

25. Domanda: le schede per l'elezione della componente dottori commercialisti e per quella dei ragionieri commercialisti possono essere raccolte in due urne diverse anche se la votazione avviene in unico seggio?

Per una migliore organizzazione dei lavori elettorali è possibile raccogliere le schede per l'elezione delle due distinte componenti in due urne distinte.

26. Domanda: qualora per l'elezione della componente dottori commercialisti e per quella dei ragionieri commercialisti siano stati costituiti seggi diversi ai sensi dell'art. 13, comma 2, regol. elettorale; è possibile che la votazione del collegio dei revisori avvenga in uno solo dei due seggi?

La votazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico deve avvenire in entrambi i seggi, in quanto occorre garantire ad entrambe le componenti che possano esprimere il loro voto per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e per il Collegio dei Revisori nello stesso luogo.

27. Domanda: la sottoscrizione della lista deve essere sempre autenticata dal Consigliere segretario o può essere accompagnata solo dalla copia del documento di identità?

Le due modalità di raccolta delle sottoscrizione sono alternative. Pertanto, qualora la sottoscrizione sia accompagnata dal documento di identità non è necessario procedere all'autentica della stessa da parte del Consigliere Segretario.